



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVI - n. 14

**Publicato sul sito www.agcm.it
2 maggio 2016**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I794 - ABI/SEDA	
<i>Provvedimento n. 25967</i>	5
I797 - CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA/DELIBERA IN TEMA DI DISTRIBUZIONE DEL LAVORO NELLA DISMISSIONE PUBBLICA	
<i>Provvedimento n. 25983</i>	8
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	19
C12039 - DEBUSSY INVESTIMENTI/DOC GENERICI	
<i>Provvedimento n. 25960</i>	19
SEPARAZIONI SOCIETARIE	22
SP158 - ALILAGUNA-SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	
<i>Provvedimento n. 25981</i>	22
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	23
PS10422 - WIND-ALL INCLUSIVE MAXI	
<i>Provvedimento n. 25982</i>	23

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I794 - ABI/SEDA

Provvedimento n. 25967

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 21 gennaio 2016, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 101 del TFUE, posta in essere attraverso una delibera di associazione di imprese avente ad oggetto la definizione di un sistema di remunerazione del servizio SEDA in cui la determinazione del prezzo da parte del PSP del pagatore è slegata da ogni pressione concorrenziale e perciò idonea a determinare un sensibile aumento dei prezzi;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e, in particolare, i documenti relativi alle riunioni del Gruppi di Lavoro e dei Comitati tecnici di ABI, che hanno fatto emergere il ruolo attivo di numerose banche nell'ideazione del modello di remunerazione del servizio SEDA al fine sia di aumentare i margini rispetto al precedente sistema RID, sia di recuperare i ricavi che si sarebbero persi a causa dell'introduzione del nuovo sistema di pagamento europeo SEPA DD, anche con riferimento alla fase di transizione dal RID ai nuovi sistemi ed al trattamento dei mandati già depositati;

VISTI, in particolare, i documenti che attestano il ruolo attivo nell'elaborazione del sistema di remunerazione SEDA delle banche Unicredit S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), UBI Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma), Gruppo Credito Valtellinese S.p.A., Banca del Piemonte S.p.A., Banca Sella S.p.A.;

CONSIDERATO che emerge un ruolo attivo delle banche Unicredit S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), UBI Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza

S.p.A. (Cariparma), Gruppo Credito Valtellinese S.p.A., Banca del Piemonte S.p.A., Banca Sella S.p.A. nella definizione del sistema di remunerazione del SEDA, anche con riferimento alla fase di transizione dal RID ai nuovi sistemi ed al trattamento dei mandati già depositati, con finalità anticompetitive tese all'aumento del prezzo del servizio, suscettibile di configurare una violazione dell'art. 101 TFUE;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l'istruttoria alle attività di concertazione volte alla definizione del sistema di remunerazione del SEDA e all'applicazione delle commissioni alle preesistenti deleghe RID, con finalità anticompetitive tese a mantenere elevato il prezzo del servizio SEDA;

RITENUTO altresì necessario estendere soggettivamente l'istruttoria nei confronti di Unicredit S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), UBI Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma), Gruppo Credito Valtellinese S.p.A., Banca del Piemonte S.p.A., Banca Sella S.p.A.;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il presente procedimento alle attività di concertazione tra le banche di cui al successivo punto b), volte alla definizione del sistema di remunerazione del SEDA e all'applicazione delle commissioni SEDA anche alle preesistenti deleghe RID al fine di mantenere elevato il prezzo del servizio SEDA;

b) di estendere soggettivamente il presente procedimento alle società Unicredit S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), UBI Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma), Gruppo Credito Valtellinese S.p.A., Banca del Piemonte S.p.A., Banca Sella S.p.A., anche relativamente ai profili di cui alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Depau;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

**1797 - CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA/DELIBERA
IN TEMA DI DISTRIBUZIONE DEL LAVORO NELLA DISMISSIONE PUBBLICA**
Provvedimento n. 25983

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la segnalazione di un notaio, attivo nel Distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, pervenuta in data 25 novembre 2015, e le successive integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il segnalante è un notaio attivo nel Distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.
2. Il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia (di seguito, anche CND di Roma o Consiglio) è l'organo rappresentativo del Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia. Esso ha, *inter alia*, il compito di vigilare sulla "conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri" nonché "sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato" (artt. 93 e 93 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89); il Consiglio ha altresì funzioni disciplinari, potendo instaurare procedimenti disciplinari davanti alla Commissione Regionale di Disciplina (di seguito CO.RE.DI), organo competente a giudicare in primo grado sugli illeciti disciplinari dei notai e irrogare sanzioni.
3. L'Associazione Notariato Romano Dismissioni Immobiliari (di seguito, anche ASNODIM) è un'associazione, la cui costituzione è stata "propugnata" dallo stesso Consiglio di Roma, alla quale possono aderire i notai iscritti a ruolo nei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia. Secondo quanto indicato nel sito web di ASNODIM, essa è finalizzata allo "svolgimento di ogni attività notarile inerente il programma di dismissione del patrimonio e dei beni di cui al Capo I della Legge 488/1999 (Legge Finanziaria 2000), alla legge 410/2001 ed alla legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003)¹.

¹ In particolare, secondo quanto riportato sul sito web di ASNODIM "<http://www.asnodim.com/>", si tratta di "una Associazione costituita ai sensi della Legge Notarile, aperta a tutti i Notai iscritti a Ruolo nei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, finalizzata allo svolgimento di ogni attività notarile inerente il programma di dismissione del patrimonio e dei beni pubblici. ... La "unicità" di questa Associazione sta nel fatto che essa è nata per volontà e come diretta espressione di tutte le Istituzioni del Notariato. Ciò che è stato più importante ed innovativo nel concepimento della Associazione, è senz'altro costituito dalla circostanza che in modo celere, con impegno progressivo e crescente, il Consiglio Notarile di Roma, ha propugnato la nascita della Associazione individuandola come strumento di un nuovo atteggiamento, di enorme rilevanza politica"(Cfr. doc. 5).

II. I FATTI DENUNCIATI

4. Con comunicazione del 27 novembre 2015, un notaio di Roma ha segnalato le limitazioni della concorrenza derivanti dalla delibera n. 2287 del 29 maggio 2006 del CND di Roma in tema di “*distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica*”, con cui il Consiglio ha disposto di assegnare *ex officio*, ai notai iscritti al ruolo, alcuni atti notarili relativi alla vendita del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito dei procedimenti di privatizzazione in atto².

5. Il segnalante, ritenendo illegittima tale delibera, in data 30 giugno 2015 ne chiedeva al CND di Roma la revoca in autotutela, richiamando in proposito la sentenza n. 389/2003 del Tar Umbria, con cui è stata annullata una delibera dai contenuti analoghi adottata dal Consiglio notarile del Distretto di Perugia³. Non avendo ottenuto alcuna risposta, il segnalante procedeva a notificare un ricorso al Tar Lazio - tuttora pendente – avverso la suddetta delibera n. 2287/2006.

Secondo quanto segnalato, il CND di Roma, nell’ambito delle dismissioni del patrimonio immobiliare di ENASARCO e di ROMA CAPITALE, verificatesi nel periodo che va dal 2010 fino ad oggi, ha proseguito nella distribuzione degli incarichi fra i notai, come previsto nella delibera stessa.

6. Il segnalante lamenta, altresì, che il CND di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, tuttora in corso presso la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina, “*con addebiti diversi dalla violazione della delibera n. 2287/2006, ma comunque connessi sia sotto il profilo oggettivo che temporale alla stipulazione [...] di atti di compravendita concernenti la dismissione di immobili da parte di un ente previdenziale privatizzato*”. In particolare, nella segnalazione viene sottolineato che il procedimento trae origine dalla richiesta del CND di Roma, pervenuta al notaio segnalante il 15 giugno 2015, di esaminare copie di atti, repertori e fatture relativi ai mesi di giugno, luglio, novembre e dicembre 2014, periodo nel quale aveva stipulato un numero consistente di atti di compravendita di immobili di proprietà dell’ENPAM.

III. LE INIZIATIVE IN TEMA DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

i. La delibera n. 2287/2006

7. In data 29 maggio 2006 il CND di Roma ha adottato la delibera n. 2287 che, nelle premesse, richiama la normativa sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e, in particolare, l’art. 3 della legge n. 410/2001, che prevede “*un complesso provvedimento speciale, distinto e qualificato dalla presenza di autonome fasi e sub procedimenti, giuridicamente strumentali all’atto finale di cessione degli immobili*”⁴. Fra i “considerati” della delibera viene, tra l’altro, riportato che:

- [...] *la pubblica funzione notarile ha ad oggetto l’attuazione del rispetto dell’art. 3 della legge n. 410 del 2001 ...;*

- *il rispetto dell’art. 3 della legge n. 410 del 2001 ... richiede l’adozione di una regolamentazione ad hoc per la disciplina generale distrettuale interna dell’assegnazione degli incarichi notarili per*

² Cfr. doc. 1.

³ Decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5014/2004.

⁴ Cfr. allegato 2 al doc. 1.

la redazione degli atti di vendita, funzionale alla legittima attuazione e al completo e ordinato perfezionamento del procedimento di 'privatizzazione del patrimonio immobiliare';

- è necessario garantire, nella fase di assegnazione degli incarichi notarili, principi generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza;

- l'assegnazione degli incarichi notarili è in funzione dell'attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico proprio del procedimento di 'privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico' e della conseguente cessione degli immobili';

- il Consiglio Notarile ha la legittimità e l'obbligo di garantire, nella fase di perfezionamento e completamento di 'privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico' e nella conseguente cessione degli immobili, la legittima attuazione dell'interesse pubblico ...;

8. Alla luce delle suddette 'considerazioni', il CND di Roma ha, pertanto, deliberato:

1. di avocare a sé l'assegnazione di tutti gli "...atti notarili di vendita per il perfezionamento e il completamento del procedimento di 'privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico' e di 'cessione degli immobili' ex art. 3 della legge n. 410 del 2001, ai Notai del Distretto iscritti a ruolo, in funzione della legittima attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e nel rispetto dei principi giuridici generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza, anche avvalendosi di strutture notarili esterne" (punto 1);

2. di avvalersi nell'assegnazione degli incarichi dei seguenti "criteri giuridici generali":

a. "criterio quantitativo", incentrato sulla valutazione del numero di atti di vendita da rogitare in un determinato periodo e del numero di notai disponibili;

b. "criterio deontologico – solidaristico", che tiene conto del volume di attività professionale già svolta in passato dai notai e della recente iscrizione al ruolo del collegio (punto 2);

3. nell'assegnazione degli incarichi, al fine di garantire "la legittima attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e nel rispetto dei principi giuridici d'efficacia, pubblicità e trasparenza", di comunicare il nominativo dei notai incaricati agli "Enti interessati nonché, periodicamente, all'intero Collegio notarile, in quest'ultimo caso anche mediante pubblicazione sul sito internet" (punto 3);

4. di considerare la designazione dei notai "vincolante nei confronti di tutti i notai iscritti al Collegio notarile" e che, pertanto, "la redazione di un mandato o di una procura anche collettivi non attribuisce al notaio che li abbia ricevuti o autenticati il diritto di stipulare i conseguenti atti" (punto 4);

5. qualora l'attività di ricevimento o di autenticazione dei mandati o delle procure "non venga effettuata da notai designati" dal CND di Roma ma da notai diversi, l'obbligo per questi ultimi di "informare preventivamente il Consiglio stesso" nonché la possibilità di "eventualmente dare seguito ai mandati ricevuti solo in collaborazione con il notaio designato" dal CND di Roma (punto 5);

6. l'obbligo, per i notai non designati dal CND di Roma che ricevono mandati, di informare in modo continuativo lo stesso CND di Roma fino al perfezionamento dell'atto (punto 6);

7. l'obbligo, per i notai non designati dal CND di Roma che ricevono mandati, di depositare l'originale del mandato depositato presso il CND di Roma entro 10 giorni dalla data del perfezionamento (punto 7);

8. di riservarsi la facoltà, con atto motivato, di "prevedere contemperamenti ed eccezioni ai principi esposti in precedenza, nelle ipotesi di dismissione di 'grandi complessi immobiliari',

oggetto di vendita in blocco, in tempi ridottissimi, chiamando a collaborare con i notai designati altri notai, in funzione di una migliore organizzazione dell'attività di rogito, con l'esclusivo obiettivo di garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico e la legittimità del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico" (punto 8).

9. Le attività funzionali all'assegnazione degli incarichi, secondo le informazioni acquisite, risultano essere svolte dal CND di Roma anche per il tramite dell'ASNODIM. Secondo quanto si legge nel sito web di ASNODIM, "*nell'ambito dell'operazione della dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti residenziali Pubblici AS.NO.D.IM. ha gestito oltre 19.000 aste affidate ai Notai per 34.000 compravendite e 12.000 mutui*". In particolare, "*AS.NO.DIM ha coordinato la vendita delle unità immobiliari oggetto dei seguenti piani di dismissione immobiliare:*

- *Enti Previdenziali Pubblici nella fase pre-cartolarizzazione;*
- *Enti Previdenziali Pubblici e Stato Italiano tramite le operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2;*
- *Comunione delle ASL del Lazio (operazione Fondo Lazio);*
- *Comune di Roma (tramite la Campidoglio Finance srl)"⁵.*

ii. La stipula dei "Protocolli d'intesa"

10. Come risulta dalla documentazione agli atti, nel caso concreto, al fine di consentire l'attuazione delle previsioni contenute nella delibera sopra descritta, il CND di Roma ha stipulato dei "Protocolli d'intesa" con gli enti proprietari degli immobili da dismettere⁶, in cui ha, tra l'altro, indicato le tariffe che i notai incaricati sono chiamati ad applicare agli atti di rogito e di accensione di mutui da stipulare.

11. Al riguardo, si può richiamare il "Protocollo d'intesa" stipulato dal CND di Roma con la Fondazione ENASARCO il 20 dicembre 2010⁷, in cui è indicato che il CND di Roma "*autorizza ... l'applicazione di tariffe ridotte*" sia per il trasferimento degli immobili che per l'accensione di mutui. Nel documento sono riportate due tabelle che individuano gli onorari applicabili dai notai incaricati per la stipula degli atti di rogito e di accensione dei mutui, di ammontare variabile in funzione del valore dell'immobile. Da un confronto con le Tariffe notarili in vigore nel 2006, le tariffe riportate nelle tabelle suddette risultano leggermente superiori rispetto ai minimi tariffari relativi al 2006 per valori degli immobili fino a circa 90-100 mila euro e inferiori per valori degli immobili superiori a tale soglia.

12. Nel suddetto Protocollo viene convenuto che la Fondazione ENASARCO "*si impegna a consegnare al Consiglio Notarile di Roma l'elenco degli immobili da dismettere con almeno 2 mesi di anticipo, rispetto alle date previste per la vendita*" e che, a sua volta, il CND di Roma "*si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna lista di immobili, pervenuta secondo le modalità di cui sopra, i Notai incaricati per ciascuna unità immobiliare*".

⁵ Cfr. doc. n. 5.

⁶ Sulla base delle informazioni fornite dal CND di Roma in data 18 gennaio 2016 (doc. 4), in applicazione della suddetta delibera n. 2287/2006, sono state effettuate procedure di dismissione di immobili di proprietà dei seguenti enti: Enasarco, Ministero della Difesa, Roma Capitale, Inps, Ater, Inpdap, Regione Lazio, Inail, Inpdai.

⁷ Cfr. allegato 10 del doc. 1.

È, inoltre, previsto che il Consiglio adotterà “*sistemi di razionale distribuzione degli incarichi di stipula degli atti di compravendita e dei mutui ad essi collegati e provvederà ad eventuali sostituzioni dei notai impossibilitati alla stipula*”.

Viene fatta salva la possibilità per gli Organi rappresentanti degli inquilini di chiedere al Consiglio la sostituzione del notaio incaricato, “*in presenza di valide motivazioni*” e il Consiglio, “*a seguito di tale richiesta, provvederà alla nomina di altro notaio*”.

13. Anche nel Protocollo d'intesa stipulato dal CND di Roma con Roma Capitale-Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione del 30 ottobre 2014, agli atti del procedimento, è riportato che il Consiglio “*si impegna ad applicare ad ogni singolo atto le tariffe professionali*”, indicate in due tabelle inserite nel testo dell'accordo, “*che sono determinate tenendo presente esigenze di uniformità e condizioni di maggior favore previste dalla normativa in materia*”⁸. Anche in tali tabelle sono indicati gli onorari dei notai applicabili in funzione del valore dell'immobile sia per i mutui che per le compravendite.

iii. Le azioni intraprese dal CND di Roma per il monitoraggio delle attività notarili in materia di dismissioni di patrimonio immobiliare di enti pubblici

14. Dalla documentazione agli atti emerge che il CND di Roma ha effettuato monitoraggi annuali al fine di verificare il rispetto della Delibera n. 2287/026, inviando ai notai del distretto delle circolari con cui richiedeva i dati relativi al numero di atti stipulati nell'ambito dei procedimenti di dismissione del patrimonio pubblico⁹.

15. In particolare, nella circolare inviata il 24 febbraio 2014 viene chiarito che il “*Consiglio ha necessità di verificare lo stato degli incarichi effettuati in relazione alle dismissioni immobiliari in corso*”. Pertanto, viene richiesto di comunicare “*entro il 31 marzo 2014, il numero di atti da Voi stipulati nell'anno 2013 in relazione a tutte le dismissioni (Enasarco, Risorse per Roma, Comune, Provincia, Regione, Ministeri, ecc.) intendendosi, in caso di compravendita, il numero di acquisti contenuti in ogni singolo atto*”.

16. Analoghe informazioni venivano richieste dal CND di Roma con la circolare del 18 febbraio 2015 relativamente al numero di atti stipulati nel 2014, “*sempre ai fini del necessario aggiornamento del tabulato relativo agli incarichi assegnati presente in Consiglio*”.

In questa circolare il CND di Roma comunica, altresì, che “*in seguito alla Convenzione sottoscritta dal Consiglio con Roma Capitale in data 9 ottobre 2014 è in fase iniziale la distribuzione dei primi incarichi secondo le modalità a Voi conosciute deliberate dal Consiglio e quindi iniziando con i colleghi neo iscritti, a seguire con i colleghi con il repertorio meno alto, i colleghi che non hanno mai ricevuto incarichi e i colleghi con il repertorio più alti*”.

17. Anche con la circolare del 14 gennaio 2016 il CND di Roma, oltre a richiedere ai notai il numero di atti stipulati nel 2015, comunica che la Convenzione sottoscritta con Roma Capitale in data 9 ottobre 2014 è stata rinnovata ad ottobre 2015 ed è iniziata la distribuzione degli incarichi secondo le modalità indicate nella precedente circolare.

18. Agli atti del procedimento vi è altresì uno scambio di e-mail di gennaio-febbraio 2016, da cui risulta che il CND di Roma chiede al notaio segnalante di comunicare il numero di atti da lui

⁸ Cfr. all. 11 del doc. 1

⁹ Cfr. doc. 6.

stipulati in relazione a tutte le dismissioni avvenute negli anni 2013 e 2014 e anche “di segnalare tutti gli atti (compravendite e mutui) eventualmente stipulati anche se non assegnati dal Consiglio...”.

IV. LA POSIZIONE DEL CND DI ROMA

19. A seguito di richieste di informazioni¹⁰, in data 18 gennaio 2016 il CND di Roma ha inviato una memoria con cui ha comunicato che la delibera n. 2287/2006 è tuttora in vigore e che per comprendere le motivazioni sottostanti alla sua approvazione si deve fare riferimento alla disciplina della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, tra cui l’art. 3 della legge n. 410/2001 che prevede un complesso procedimento amministrativo articolato in diverse fasi. In particolare, “con riguardo alla fase di cessione degli immobili (art. 3 della legge n. 410/2001), in cui la figura del Notaio svolge un ruolo determinante ai fini della garanzia di certezza giuridica e di ottimizzazione delle operazioni di dismissione, la normativa ha previsto esoneri e semplificazioni procedurali, quale esito finale di un complesso sub-procedimento amministrativo che vede coinvolti, a vario titolo, l’Agenzia del Territorio, l’Ente pubblico individuato quale proprietario dei beni immobili da dismettere (cd. Ente gestore), la società di cartolarizzazione (SCIP S.r.l.), il Consiglio Nazionale del Notariato e i Consigli Notarili Distrettuali”¹¹.

20. Più precisamente, secondo quanto comunicato dal CND di Roma, “l’obiettivo - nonché la ratio ispiratrice - della norma che ha disciplinato il procedimento amministrativo di cessione degli immobili è rappresentato dall’esigenza di attuare procedure rapide, uniformi e certe, attraverso le quali far conseguire, fra l’altro, consistenti vantaggi in favore degli acquirenti. Di fronte ai fenomeni di contrattazione di massa legati alla dismissione del patrimonio pubblico immobiliare, l’interesse pubblico tutelato dalla legge è dunque rappresentato, da un lato, dalla necessità che tutte le operazioni vengano attuate correttamente ed entro i termini prestabiliti e, dall’altro, dall’apprestare incentivi per stimolare la risposta positiva degli acquirenti”.

21. Nella propria comunicazione il CND di Roma ha altresì sottolineato che, nella materia in questione, “la funzione pubblica notarile ha ad oggetto l’attuazione ed il rispetto dell’art. 3 della legge n. 410/2001 che, nel contesto della privatizzazione del patrimonio immobiliare, ‘richiede l’adozione di una regolamentazione ad hoc per la disciplina generale distrettuale interna dell’assegnazione degli incarichi notarili per la redazione degli atti di vendita, funzionale alla legittima attuazione e al completo e ordinato perfezionamento del procedimento di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ’”¹².

¹⁰ Cfr. doc. 3.

¹¹ Cfr. doc. 4.

¹² In realtà, la frase virgolettata riportata nella comunicazione del CND di Roma è ripresa integralmente dalla stessa delibera n. 2287/2006 e non dall’art. 3 della legge n. 410/2006, il quale si limita a menzionare la figura dei notai, solo al comma 19, nei seguenti termini: “Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite”.

22. La delibera in questione, secondo quanto riferito dal CND di Roma, non pone in discussione il principio generale della libera scelta del notaio da parte dell'acquirente poiché essa "è destinata ad operare in un ambito oggettivo del tutto eccezionale e delimitato, quale è quello delle sole procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico".

23. In definitiva, il CND di Roma riferisce che con tale delibera sono stati elaborati "i criteri di assegnazione dei rogiti relativi alle procedure dismissive pubbliche, [con l'obiettivo] ... di ottenere, da un lato, una **distribuzione imparziale e paritaria degli incarichi** tra gli iscritti, e dall'altro, il perseguimento dei rilevanti interessi pubblici legati alla celerità e al buon esito delle operazioni di dismissione" (enfasi presente nel testo). Inoltre, in tal modo il CND di Roma ha risposto al compito istituzionale che è chiamato ad assolvere "rappresentato dalla necessità di **prevenire forme di accaparramento degli incarichi da parte dei Notai che nuocerebbero gravemente al prestigio e al decoro della classe notarile, oltre che all'interesse pubblico sotteso al rapido e regolare svolgimento del processo di privatizzazione**" (enfasi presente nel testo).

V. IL MERCATO RILEVANTE

24. Le iniziative poste in essere dal CND di Roma riguardano la distribuzione di incarichi notarili, consistenti nella stipula di atti di compravendita e dei mutui ad essi collegati nell'ambito della dismissione del patrimonio immobiliare di enti pubblici, nel distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.

25. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività.¹³

26. Nel caso di specie, poiché i notai appartenenti al Distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia sono prevalentemente attivi nell'ambito territoriale in cui è loro consentito esercitare la professione dalla normativa in vigore, è ragionevole ritenere che il mercato del prodotto, relativo all'erogazione dei servizi notarili consistenti nella stipula di atti degli compravendita e dei mutui ad essi collegati, abbia nel caso di specie una dimensione geografica coincidente almeno con il territorio del distretto notarile.

27. Tuttavia, alla luce del fatto che, in taluni casi, i clienti scelgono di avvalersi di un professionista avente sede al di fuori del proprio distretto e che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.l. 1/2012, il notaio può fornire i propri servizi su tutto il territorio del distretto di Corte d'Appello, sono stati introdotti i presupposti affinché il mercato abbia una dimensione geografica più ampia, coincidente con tale territorio.

VI. VALUTAZIONI

28. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla natura di impresa, i soggetti che esercitano professioni intellettuali e che prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi

¹³ Cfr. Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

*antitrust*¹⁴. Si ricorda infatti che la nozione di impresa ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza è una nozione oggettiva che prescinde dallo *status* giuridico, dalle modalità di organizzazione e di finanziamento del soggetto. La giurisprudenza adotta infatti un'interpretazione funzionale della nozione di impresa, in base alla quale è impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, ossia un'attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato¹⁵.

29. Per consolidata giurisprudenza comunitaria, anche le prestazioni notarili non si sottraggono all'applicazione del diritto della concorrenza. Come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia¹⁶, il fatto di perseguire obiettivi di interesse generale nell'esercizio della propria attività non è prerogativa della sola professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate. Anche in ambito nazionale, risulta pacifico che i notai esercitano un'attività economica in condizioni di concorrenza e, pertanto, possono essere qualificati come imprese¹⁷.

30. I Consigli notarili distrettuali, pertanto, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. Al pari anche ASNODIM, in quanto associazione tra notai, è un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

31. Tramite le condotte descritte nella parte in fatto, il CND di Roma ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza volta alla ripartizione del mercato e alla fissazione dei prezzi nell'ambito dell'erogazione di prestazioni notarili rese nel contesto dei processi di privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Alla realizzazione di tale intesa ha concorso anche ASNODIM.

32. Con la delibera n. 2287/2006 il CND di Roma ha infatti limitato significativamente la libertà dei notai nell'offerta di tali prestazioni, sottraendo una parte non irrilevante delle attività notarili alla libera concorrenza. Secondo quanto riferito dal segnalante, in applicazione di tale delibera, il CND di Roma predispose elenchi di notai che di volta in volta sono chiamati ad assumere gli incarichi per la redazione degli atti notarili relativi alla compravendita degli immobili e all'accensione dei mutui nel contesto delle citate dismissioni. Secondo le informazioni agli atti, tale attività viene effettuata anche mediante ASNODIM, l'associazione appositamente costituita al fine di effettuare ogni attività notarile inerente il programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

33. Ai sensi della delibera in questione, inoltre, il notaio, nel caso in cui riceve o sottoscrive un mandato per la stipula di atti di compravendita (es. per conto di un proprio cliente per il quale ha

¹⁴ Cfr. Causa C-136/12 - Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato; Causa C-41/90, Hofner and Elser v. Macroton GmbH, [1991] ECR I-1979; Causa C-309/99 Wouters v. Algemene Raad vande Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577, del 25 febbraio 2011.

¹⁵ Cfr. sent. Consiglio di Stato n. 238 del 22 gennaio 2015, I713-Consiglio Nazionale Geologi.

¹⁶ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 24 maggio 2011 nella causa C-47/08 Commissione c. Belgio e altri, in particolare, par. 118.

¹⁷ Cfr. sent. Tar Lazio n. 8343 del 30 luglio 2014, I749 - Consiglio Notarile di Milano; sent. Tar Lazio n. 8346 del 30 luglio 2014, I747-Consiglio Notarile di Lucca; sent. Tar Lazio n. 8349 del 30 luglio 2014, I753-Consiglio Notarile di Verona. Cfr. altresì Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013.

operato in passato, ovvero in seguito ad una scelta espressa dal cliente stesso), senza essere stato previamente designato dal CND di Roma, deve informarne lo stesso Consiglio e laddove intenda *“eventualmente dare seguito i mandati ricevuti”* lo può fare unicamente con la *“collaborazione del notaio designato”*. Inoltre, a garanzia del rispetto del piano ripartitorio, il notaio non designato è tenuto, secondo la Delibera, a depositare entro dieci giorni l'originale del mandato o della procura presso il CND di Roma.

34. Nel caso concreto, come visto, le attività di dismissione di ciascun ente sono gestite sulla scorta di quanto disposto nei *“Protocolli d'intesa”*, nell'ambito dei quali sono stabilite anche le tariffe che i notai designati sono chiamati ad applicare per lo svolgimento degli incarichi, sottraendo anche tale variabile economica alla libera contrattazione delle parti. Come emerge dal Protocollo d'intesa stipulato con Roma Capitale ad ottobre 2014, peraltro, le iniziative del Consiglio tese a scongiurare confronti di prezzo tra i notai designati sono state adottate anche successivamente all'abolizione delle tariffe professionali¹⁸. In tale Protocollo, infatti, viene prevista l'applicazione delle tariffe notarili *“determinate tenendo presente esigenze di uniformità e condizioni di maggior favore previste dalla normativa in materia”*.

35. Lo stesso Consiglio, poi, nelle dichiarazioni rese con la comunicazione del 18 gennaio 2016, ha espressamente affermato al riguardo che con tale delibera sono stati elaborati dei criteri di assegnazione degli incarichi finalizzati ad ottenere *“una distribuzione imparziale e paritaria degli incarichi tra gli iscritti”*, consentendo di *“prevenire forme di accaparramento degli incarichi”*¹⁹.

36. Dalla documentazione agli atti emerge, altresì, che il Consiglio di Roma si è in più occasioni attivato, tramite circolari inviate alla totalità degli iscritti, nonché con comunicazioni dirette singoli notai, per garantire il rispetto del piano di ripartizione degli incarichi così delineato, monitorando sistematicamente le attività da questi poste in essere nel settore e, secondo quanto riferito dal segnalante, anche utilizzando i propri poteri disciplinari al fine di censurare possibili deviazioni dal piano suddetto.

37. L'insieme delle iniziative sopra descritte (delibera, protocolli, interventi di monitoraggio, esercizio strumentale del potere disciplinare) potrebbe configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, che potrebbe avere per oggetto e per effetto la ripartizione dei servizi notarili e la fissazione dei relativi prezzi nel settore delle dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato. Tale intesa, alla luce della documentazione in atti, sembra avere trovato attuazione.

38. L'intesa in esame potrebbe avere un impatto molto penetrante sull'esercizio della professione notarile, oltre che sulla libertà di scelta degli acquirenti degli immobili. Secondo quanto riferito dal CND di Roma in data 18 gennaio 2016, in applicazione della suddetta delibera n. 2287/2006, sono state, infatti, effettuate procedure di dismissione di immobili di proprietà di numerosi enti pubblici, fra cui Enasarco, Ministero della Difesa, Roma Capitale, Inps, Ater, Inpdap, Regione Lazio, Inail, Inpdai²⁰. Da quanto riportato sul sito web di ASNODIM, emerge che la stessa *“ha coordinato la*

¹⁸ Infatti, l'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e recante le *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”*, al comma 1, ha abrogato le *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e delle *“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1”* (comma 5).

¹⁹ Cfr. doc. 3.

²⁰ Cfr. doc. 4.

vendita delle unità immobiliari oggetto di diversi piani di dismissione immobiliare” facenti capo ad Enti previdenziali pubblici, allo Stato italiano, ad ASL del Lazio e al Comune di Roma.

39. Si osserva, inoltre, che, a differenza di quanto si legge nella delibera n. 2287/2006 e di quanto affermato dal CND di Roma nella propria comunicazione del 18 gennaio 2016, l’art. 3 della legge n. 410/2001 non attribuisce alcun ruolo ai Consigli notarili²¹.

40. Le restrizioni alla concorrenza derivabili da tale intesa non sembrano proporzionate alla tutela di interessi generali. In particolare, nel caso delle operazioni di dismissione del patrimonio degli enti pubblici, l’interesse generale da tutelare, menzionato dal CND di Roma nella propria comunicazione del 18 gennaio 2016, consistente nella necessità *“da un lato, ... che tutte le operazioni vengano attuate correttamente ed entro i termini prestabiliti e, dall’altro, dall’apprestare incentivi per stimolare la risposta positiva degli acquirenti”*, può essere perseguito mediante modalità meno restrittive della concorrenza, che dovrebbero limitarsi a garantire obiettivi di gestione efficiente delle operazioni funzionali alle dismissioni di cui trattasi.

RITENUTO, pertanto, che le iniziative poste in essere dal CND di Roma e da ASNODIM, potrebbero costituire un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia e dell’Associazione Notariato Romano Dismissioni Immobiliari per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia e dell’Associazione Notariato Romano Dismissioni Immobiliari o da persona da essi delegata del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ester Arisi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;

²¹ In effetti l’unico riferimento ai notai (ma non anche agli organismi che li rappresentano) è contenuto nella seconda parte del comma 19 del citato art. 3, in cui è previsto che: *“Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite”*.

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2017.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12039 - DEBUSSY INVESTIMENTI/DOC GENERICI

Provvedimento n. 25960

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Debussy Investimenti S.r.l., pervenuta in data 22 marzo 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Debussy Investimenti S.r.l. è una società-veicolo di nuova costituzione facente parte del gruppo CVC, di cui è a capo la società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (di seguito, CVC). Il gruppo CVC è attivo nel settore della consulenza finanziaria e industriale, svolgendo attività di gestione degli investimenti per conto di fondi di investimento, i quali detengono partecipazioni in imprese attive in vari settori economici, principalmente in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico.

Nel 2014 il fatturato realizzato a livello mondiale da CVC è stato di circa [25-30]¹ miliardi di euro di cui circa [10-15] miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Doc Generici S.r.l. (di seguito, DOC) è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici e farmaceutici, in particolare farmaci c.d. generici. DOC commercializza i propri prodotti per il 65% circa a grossisti e per il restante 35% circa direttamente alle farmacie.

La società è attualmente controllata da un gruppo di fondi di investimento².

Il fatturato complessivo realizzato da DOC è corrisposto nel 2014 a circa [100-495] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di CVC del 100% del capitale sociale di DOC a mezzo di un contratto di compravendita stipulato con gli attuali detentori della medesima percentuale.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. provv. dell'Autorità n. 24419 del 18 giugno 2013, C11910 - *DMWSL 723/DOC GENERICI*, in Boll. n. 26/13.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. I MERCATI INTERESSATI

5. In considerazione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa la produzione e commercializzazione di farmaci, nonché la loro distribuzione.

Mercati della produzione e commercializzazione di farmaci

6. Nella definizione di un mercato rilevante nel settore farmaceutico, ai fini della valutazione di una concentrazione, il criterio solitamente impiegato consiste nel fare riferimento al terzo livello di classe terapeutica – individuante azione chimica e scopo terapeutico del medicinale – ai sensi di un apposito indice di riferimento condiviso a livello internazionale (*Anatomical Therapeutic Classification, ATC*)³. In considerazione dei farmaci prodotti e commercializzati dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame interessa 69 mercati della produzione e commercializzazione di farmaci, individuati da altrettante classi ATC3. In nessuno di tali mercati rilevanti DOC detiene quote in valore o volume superiori al 15%; peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi le quote sono inferiori al 10%.

7. La dimensione geografica dei mercati della produzione e commercializzazione di farmaci, ivi compresi i 69 mercati interessati dall'operazione in esame, è ritenuta tradizionalmente nazionale, in considerazione delle differenze tra le politiche sanitarie dei singoli Paesi e dei diversi regimi di brevettazione e autorizzazione all'immissione in commercio. Ad ogni modo, nel caso di specie l'esatta definizione merceologica e geografica dei mercati può essere lasciata aperta, stante l'assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale o connessione verticale tra le parti.

Mercati della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici

8. In linea con i numerosi precedenti in materia⁴, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti parafarmaceutici è individuato nella distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*), in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Tenuto conto che DOC vende direttamente alle farmacie circa un terzo della propria produzione di

³ cfr. provv. n. 25402 del 25 marzo 2015, C11988 - *MARINO GOLINELLI & C/SIGMA TAU FINANZIARIA E ALTRE IMPRESE E PARTI DI IMPRESE*, in Boll. n. 12/15.

⁴ cfr. provv. n. 23832 dell'8 agosto 2012, C11716 - *FEDERFARMA.CO/FARMINTESA LOGISTICA*, in Boll. n. 32/12.

farmaci, provvedendo in maniera autonoma alla distribuzione di tali prodotti, essa è da considerarsi altresì presente in tale mercato.

9. Le caratteristiche regolamentari e operative hanno portato la Commissione e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, spesso coincidente con il territorio regionale. Ad ogni modo, nel caso di specie l'esatta definizione merceologica e geografica dei mercati può essere lasciata aperta, stanti (1) le limitate quote di mercato attualmente detenute da DOC sia a livello nazionale che regionale (in entrambi i casi inferiori al 5%), (2) l'assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale o connessione verticale tra le parti.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

In considerazione del fatto che nessuna delle società partecipate dal Gruppo CVC è attiva nel settore farmaceutico, l'operazione in esame comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro e non determina sovrapposizioni orizzontali o connessioni verticali di attività. Pertanto, l'operazione in esame non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

SEPARAZIONI SOCIETARIE

SP158 - ALILAGUNA-SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA LAGUNA DI VENEZIA

Provvedimento n. 25981

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'art. 8, commi *2-bis* e *2-ter* e comma *2-sexies*, della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento del 2 marzo 2016, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Alilaguna S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 8, commi *2-bis* e *2-ter* della legge n. 287/90 e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma *2-sexies*, della legge, nei confronti della società Alilaguna S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative,

DELIBERA

di sostituire la dott.ssa Elisabetta Maria Lanza con la dott.ssa Letizia Razzitti come responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10422 - WIND-ALL INCLUSIVE MAXI

Provvedimento n. 25982

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/10422 del 22 aprile 2016, volto a verificare l'esistenza di violazioni degli articoli 20,24,25 c.1 lettera a), 26 c.1 lettera f) e 65 del Codice del Consumo, da parte di WIND Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la memoria pervenuta da WIND Telecomunicazioni S.p.A. e protocollata in data 28 aprile 2016 e quanto rappresentato dalla medesima nel corso dell'audizione svoltasi in data 27 aprile 2016

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. In base alle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e alle segnalazioni ad oggi pervenute da consumatori nonché dall'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (ADUC), il Professionista attiverà per i propri clienti, che dispongono delle offerte All Inclusive Fresh, All Inclusive Limited Edition, All Inclusive Special, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Young Edition e che hanno ricevuto apposito SMS informativo, a partire dal primo rinnovo dell'offerta successivo al 29 aprile 2016, l'opzione aggiuntiva a pagamento denominata *“ALL INCLUSIVE MAXI”*, senza richiedere preventivamente al cliente il consenso, salvo la facoltà di quest'ultimo di rinunciare con un comportamento attivo. Il messaggio inviato ai clienti *“All Inclusive”* recita come segue: *“Dal primo rinnovo successivo al 29/04 la sua All Inclusive diventa MAXI: avrà 1 Giga extra alla velocità del 4G (ove disponibile) a solo 1,5 euro in più ogni 4 sett. (50%). Può rinunciare al Giga extra inviando MAXI NO al 4033 entro 30 gg. Può esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza penali entro 30gg”*.

2. L'opzione prevede la possibilità di fruire di 1 Gigabyte, in aggiunta a quanto già disponibile nel piano tariffario di ciascun cliente, per la navigazione alla velocità del 4G (ove disponibile) per il costo di 1,5 euro in più ogni 4 settimane.

3. Ai consumatori è consentito entro 30 giorni dal ricevimento dell'SMS di rinunciare all'opzione, mantenendo le vigenti condizioni di profilo tariffario o di recedere dal contratto e/o di cambiare operatore senza penali.
4. In sintesi, il Professionista con l'opzione "ALL INCLUSIVE MAXI" porrebbe in essere le seguenti condotte:
 - a. l'attivazione automatica di "ALL INCLUSIVE MAXI" senza il consenso preventivo (*opt-in*) dell'utente, obbligato, quindi, ad attivarsi per rifiutare espressamente la predetta opzione, qualora non desiderata (*opt-out*);
 - b. l'addebito del costo dell'opzione non richiesta a partire dal primo rinnovo successivo al 29 aprile 2016.
5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 22 aprile 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/10422, ai sensi dell'art. 27, comma 3, come anche richiamato dall'art. 66, comma 3 del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di condotte in violazione degli articoli 20, 24, 25 c.1 lettera a), 26 c.1 lettera f) e 65 del Codice del Consumo del Codice del Consumo.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21 del 2014, le condotte poste in essere dal Professionista nei confronti dei clienti contrattualizzati dopo il 13 giugno 2014 sono suscettibili di integrare una violazione dell'art. 65 CdC, in quanto il professionista, comunicando ai propri clienti la decisione di attivare "automaticamente" sulle sim Wind interessate l'opzione "ALL INCLUSIVE MAXI", a partire dal primo rinnovo successivo al 29 aprile 2016, senza preventivamente richiederne il consenso, ma obbligando i propri clienti ad attivarsi per rifiutare l'opzione aggiuntiva, al fine di mantenere invariato il proprio piano tariffario, avrebbe fatto ricorso ai meccanismi dell'*opt-out* e del silenzio-assenso. La norma richiamata vieta al professionista di vincolare il consumatore ad un'offerta che comporti un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata nel contratto principale, senza che ne sia stato richiesto "preventivamente" il consenso espresso (*opt-in*). L'adesione del consumatore deve essere esplicita e deve comportare una partecipazione attiva.
7. Quanto ai clienti contrattualizzati prima del 13 giugno 2014 le condotte sono, invece, suscettibili di integrare una violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera a) e 26, comma 1, lett. f), CdC, nella misura in cui le modalità di attivazione della nuova opzione e le caratteristiche dell'operazione effettuata ingenererebbero un indebito condizionamento a danno del consumatore, idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
8. Parti del procedimento sono: WIND Telecomunicazioni S.p.A., in qualità di professionista, e ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della condotta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

II. MEMORIA E AUDIZIONE DEL PROFESSIONISTA

10. Il Professionista sia nell'audizione svoltasi in data 27 aprile 2016, sia nella memoria difensiva protocollata in data 28 aprile 2016 ha evidenziato che la manovra riguarderebbe solo 1 milione e mezzo di clienti Wind, e che *“di questi clienti il 70% circa è stato acquisito prima del 13 giugno 2014 data di entrata in vigore dell'art. 65 CdC.”* Attualmente circa 300.000 clienti avrebbero già rinunciato all'offerta.

11. Le argomentazioni del professionista si basano sostanzialmente sul fatto che *“la rimodulazione di Wind è seguita alle rimodulazioni di altri competitors, ma che si differenzia per la diversa natura. Wind ritiene, infatti, di non aver aggiunto differenti ed ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto del contratto, ma di aver effettuato una rimodulazione, aumentando il prezzo, ma consentendo al consumatore che già aveva sottoscritto l'offerta “ALL INCLUSIVE” di potenziarla con un ulteriore giga, mantenendo dunque le stesse componenti, e quindi, non modificando il rapporto contrattuale con esso stabilito. Peraltro, ad ulteriore beneficio al consumatore è stato concesso anche il recesso dall'offerta al fine di limitare la perdita di clienti, offrendo così al contempo un'ulteriore modalità di recesso in aggiunta al recesso dal contratto o al passaggio ad altro operatore”.*

12. Inoltre, la Società sarebbe intervenuta modificando *“una componente che è la più richiesta dai clienti, cioè la navigazione dati. I clienti interessati dalla manovra dispongono tutti della navigazione dati con 2 giga. Peraltro, l'aumento di 1 giga, previsto nella presente offerta al costo di 1 euro e 50, è spesso richiesto dalla clientela che sostiene il costo di 3 euro”.*

13. Infine, nella memoria il professionista si esprime in merito alla previsione normativa sancita dalla seconda parte dell'art. 65 come segue:

“In ogni caso questa Autorità, deputata al rispetto delle norme del Codice del Consumo, non può tener conto di un'espressa previsione legislativa sancita nella seconda parte dell'art.65 del medesimo Codice che sancisce, in tema di Pagamenti supplementari, che “Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento”.

Ebbene, in considerazione della esplicita previsione di rango primaria come richiamata, la Scrivente si rende disponibile, laddove questa Autorità ritenga di non sospendere la pratica ma di valutarne gli effetti nel giudizio di merito, a predisporre una procedura di rimborso dell'addebito di € 1,50 eventualmente ricevuto ma non voluto a favore del consumatore che contatterà l'assistenza clienti WIND per segnalarlo.”

III. VALUTAZIONI

14. In merito alle motivazioni esposte dal professionista e riportate sinteticamente al punto II del presente provvedimento, si rileva quanto segue:

- MAXI si aggiunge a tutte le offerte ALL INCLUSIVE sopra indicate e si presenta come una nuova opzione, che consente al consumatore di integrare la propria offerta attualmente sottoscritta con 1 ulteriore gigabyte per la navigazione Internet al costo di 1 euro e 50 ogni 4 settimane. Wind, pertanto, non ha mantenuto inalterata, diversamente da quanto sostiene, l'offerta originariamente sottoscritta, limitandosi a potenziarla con 1 gigabyte, ma ha introdotto una nuova offerta rispetto a

quella scelta ed utilizzata attualmente dai clienti senza richiedere preventivamente il loro consenso e obbligandoli ad attivarsi per rinunciare ad essa (*opt-out*). Il fatto che si tratti di una nuova offerta aggiuntiva è confermato, tra l'altro, proprio dalla circostanza che Wind, con l'offerta MAXI trasforma un'opzione che era in *opt in* in un servizio aggiuntivo a cui il consumatore deve, se non lo desidera, rinunciare con l'*opt out*. Infatti, già attualmente è prevista la possibilità per i clienti Wind di integrare la propria offerta per utilizzare 1 gigabyte in più, scegliendo in modalità *opt-in* di attivare l'opzione *+1 Giga* al costo di 3 euro mensili, come illustrato nella specifica pagina web dell'operatore e dichiarato dal professionista nella sua memoria. La nuova offerta MAXI, viceversa, esclude tale opzione e comporta, a fronte del gigabyte in più un aumento di prezzo che il consumatore può evitare solo attivandosi.

- In merito alla possibilità di recesso dall'opzione, mantenendo le condizioni contrattuali precedenti, si ritiene, come sostenuto nel precedente provvedimento dell'Autorità *Vodafone Exclusive*¹, che questa confermi la natura di opzione aggiuntiva di MAXI. Infatti, il rifiuto, da parte dei clienti, della modifica contrattuale, unilateralmente imposta, prevede in caso di rimodulazione come conseguenza solo l'inevitabile scioglimento del complessivo rapporto contrattuale, non anche la possibilità di rinunciare alla sola offerta aggiuntiva, mantenendo, comunque, il proprio precedente piano tariffario.

15. In conclusione, sulla base delle valutazioni effettuate in merito al *sub procedimento* per l'adozione della misura cautelare, ed, in particolare, a seguito della valutazione della memoria difensiva del professionista nonché delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, si ritiene che sussistano fondati motivi di particolare urgenza per adottare la misura cautelare.

16 Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* le condotte in violazione dei seguenti articoli del Codice del Consumo

i) art. 65, per i clienti contrattualizzati dopo il 13 giugno 2014, in quanto Wind Telecomunicazioni S.p.A. vincolerebbe il consumatore ad un'opzione che comporta un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata nel contratto principale, senza che ne sia stato richiesto "preventivamente" il consenso espresso (*opt-in*);

ii) artt. 20, 24, 25 comma 1 lettera *a*) e 26 comma 1 lett. *f*), per i clienti contrattualizzati prima del 13 giugno 2014, nella misura in cui le modalità di attivazione della nuova opzione e le caratteristiche dell'operazione effettuata integrerebbero la fornitura di un servizio che il consumatore non ha richiesto, con prelievo unilaterale delle somme dal credito telefonico del consumatore, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore.

17 Sotto il profilo del *periculum in mora*, devono considerarsi l'elevato grado di offensività della condotta in ragione del numero di utenti coinvolti (oltre un milione) ai quali saranno addebitate somme per un'opzione supplementare attivata senza il loro preventivo ed espresso consenso. Al riguardo, si rileva l'inidoneità a incidere su tale profilo della generica e vaga indicazione relativa alla disponibilità della Società a predisporre procedure di rimborso, alla luce dell'art. 65 del CdC, "laddove questa Autorità ritenga di non sospendere la pratica ma di valutarne gli effetti nel giudizio di merito", specie in considerazione del carattere eventuale di tale ipotetica misura, rimessa all'attivazione del singolo consumatore che abbia acquisito consapevolezza

¹ Cfr. provvedimento PS10186 – *Vodafone/Servizio Exclusive* del 9 marzo 2016.

dell'attivazione avvenuta in mancanza di un suo esplicito consenso, nonché del suo carattere parziale, in quanto riferibile ai soli clienti contrattualizzati dopo il 14 giugno 2014, che rappresentano una parte minoritaria dei consumatori coinvolti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere, con particolare urgenza, al fine di impedire gli effetti pregiudizievoli a danno dei clienti Wind della condotta sopra descritta, consistente nell'addebito automatico ogni 4 settimane di 1,50 euro, nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, CdC e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società WIND Telecomunicazioni S.p.a.:

a) sospenda provvisoriamente l'attivazione del servizio opzionale "ALL INCLUSIVE MAXI" e il relativo addebito a tutti i clienti destinatari dell'opzione che non hanno manifestato un consenso espresso all'attivazione;

b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 7 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, CdC, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVI- N. 14 - 2016

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Alberto Fardin, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
